

**CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI MISILMERI
PIAZZA COMITATO 26
90036 MISILMERI (PA)
C.F. 02403880822

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto : TRE ANNI

Dalle ore 24.00 del :
Alle ore 24.00 del :

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati:**

Alle ore 24.00 di ogni:
--------------------------------	-------

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<u>ASSICURATO:</u>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<u>ASSICURAZIONE:</u>	La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione.
<u>BROKER:</u>	La Aon S.p.A. incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici
<u>SOCIETÀ/ASSICURATORI:</u>	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
<u>CONTRAENTE:</u>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione indicato nel frontespizio di polizza.
<u>FRANCHIGIA:</u>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.
<u>SCOPERTO:</u>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<u>INDENNIZZO:</u>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<u>MASSIMALE PER SINISTRO :</u>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<u>SELF INSURED RETENTION (S.I.R.)</u>	L'importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.
<u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<u>RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL):</u>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
<u>POLIZZA:</u>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.

<u>PREMIO:</u>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<u>RISCHIO:</u>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<u>SINISTRO:</u>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<u>DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:</u>	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>
<u>COSE :</u>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<u>DANNI CORPORALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<u>DANNI MATERIALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione o il danneggiamento di cose.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 02 - PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale dell'impresa assicuratrice che concede la copertura assicurativa. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

ART. 03 - DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24.00 del e scadenza alle ore 24.00 del, come indicato nel frontespizio di polizza, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo – e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, telegramma o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che alla scadenza del contratto stesso, e' in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo premio calcolato in pro-rata temporis verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso in caso di sinistro di cui alla successiva clausola.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio alla firma entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive entro il 60° giorno dalla scadenza l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio alla firma decorre dalle ore 24 del fino alle ore 24 del, Le rate successive hanno frazionamento annuale con decorrenza il

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al presente articolo restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

ART. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme (massime):

R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi

Euro 3.000.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà ma con il limite di:
Euro 3.000.000,00= per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
Euro 3.000.000,00= per danni a cose, anche se appartenenti a più persone;

R.C.O. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

Euro 3.000.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, ma con il limite di:
Euro 1.500.000,00= per prestatore di lavoro.

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare Euro 10.000.000,00=.

ART. 06 - VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.

A parziale deroga dell'art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" - l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Si precisa inoltre che il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

ART. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto potranno essere indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all'altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.

ART. 08 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.

ART. 09 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

La presente polizza non è soggetta a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le Retribuzioni Annue Lorde anno 2016 sono pari ad € 2.825.611,45=.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l'Ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative del Contraente ha avuto conoscenza della risarcitoria richiesta del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede civile e penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Con riferimento al successivo Art. 30 – FRANCHIGIA E SIR – delle Condizioni che regolano l'assicurazione RCT / RCO la presente norma si intende operante solo per i danni il cui ammontare superi l'importo della SIR stessa.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

ART. 14 - ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

ART. 16 - CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento dei premi del Contraente al Broker.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico.

L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 12% del premio imponibile.

Si prende altresì atto che qualora venga a scadere nel corso della validità della presente polizza il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infra nominato servizio.

ART. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.

ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La Società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 19 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, alla scadenza di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 20 – COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

ART. 21 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD'S)

Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l'assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla Società di Brokeraggio Aon Spa (qui di seguito

indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato Pertanto:

a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'assicurato e/o Contraente, oppure

a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure

b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 23 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 25 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

ART. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell'Ente Contraente quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, personale alle dipendenze del Servizio Civile Nazionale, stagisti e borsisti, minori in affidamento con programmi di tutorato, volontari aderenti al Gruppo di Protezione Civile Comunale, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/200, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), 7 per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente minima calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'Assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali;

- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

ART. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I Dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Tutte gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.

ART. 27 – PRECISAZIONE SUI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

27.1) Committenza auto ed altri veicoli

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

27.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni.

27.3) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.4) Mense/Insegne

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.

27.5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

27.6) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera p)", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

27.7) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.8) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro.

27.9) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.10) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.11) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.12) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.13) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e ss.mm.ii. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.14) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

27.15) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensostutture/aree verdi/cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

27.16) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

27.17) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.

27.18) Impianti sportivi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi.

27.19) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non

docente, e degli organi collegiali. E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni azionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

27.20) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani.

27.21) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

27.22) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

27.23) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

27.24) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

27.25) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

27.26) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la proprietà e committenza:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.27) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

27.28) Servizio di polizia municipale - Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera g)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalle attività svolte dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile. La garanzia è valida per le suddette associazioni delle quali l'Ente si avvale nell'ambito delle attività e delle competenze attribuite "ope legis"; la garanzia è inoltre valida per la responsabilità civile riconducibile al Contraente per i danni subiti e procurati dalle persone facenti parte delle suddette associazioni.

27.29) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

27.30) Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

27.31) Inquinamento improvviso ed accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera c)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso. L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- causati dalla gestione di impianti per il deposito, il trattamento o l'eliminazione rifiuti in genere (p.es. discariche, inceneritori di rifiuti o sostanze speciali)

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.32) Raccolta e smaltimento rifiuti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

27.33) Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

27.34) Impiego di fuochi artificiali

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera g)" e dell'art. "Spettacoli/manifestazioni/convergni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

ART. 28 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori";
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole "Servizio di polizia municipale" e "Impiego di fuochi artificiali". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola "Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni".
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;

- o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005;
- p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia " nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto diversamente previsto nella presente polizza.
- q) derivanti dalla malpractice medica;
- r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
- u) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;
- v) a natanti nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore"
- w) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side)
- x) a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dall'art. "cose in consegna e custodia" e "responsabilità da incendio"

ART. 29 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 30 – FRANCHIGIA E SIR (C.D. "SELF INSURANCE RETENTION")

L'assicurazione entra in vigore per i sinistri RCT superiori all'importo di € 10.000,00= indicato nella tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR, importo che resta a totale carico del Contraente quale Self Insurance Retention (di seguito "S.I.R.") per ciascun sinistro RCT.

Si conviene pertanto che:

a) per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di "S.I.R." medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del Contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne). Per tali danni sarà inoltre obbligo del Contraente fornire alla Società, alla richiesta di quest'ultima, un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi Sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- Controparte;
- Data dell'Evento;
- Data della Richiesta;
- Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
- Prima stima economica;
- Esiti conclusivi dei sinistri trattati;
- Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi bordereaux trasmessi nei mesi precedenti

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla Contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

b) per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di "S.I.R." la Società provvederà alla gestione, trattazione e liquidazione del sinistro nei termini di cui al precedente art. Gestione delle vertenze di danno. Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della "S.I.R.", tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, il Contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al Contraente o agli assicurati. Inoltre, la Società

non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal Contraente. La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della Società resteranno a carico dell'assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della Società stessa.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni che all'esito della gestione dovessero risultare di importo non superiore per valore agli scoperti o franchigie previste dalla presente polizza.

Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all'Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l'Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società.

Ogni tre mesi dalla data di decorrenza della polizza, la Società si impegna a far pervenire all'Ente Contraente tramite lettera raccomandata R/R o posta elettronica certificata l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del contraente
- relazione sull'istruttoria e definizione condotta dalla Società.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 31 – TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI

La presente copertura viene estesa ai danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

ART. 32 – LIMITI DI RISARCIMENTO – SCOPERTO / FRANCHIGIA PER SINISTRO

Descrizione	Scoperto	Franchigia	Massimo Risarcimento per sinistro
✓ Ogni e qualsiasi danno RCT	nessuno	€ 10.000,00 S.I.R. o diverso importo superiore	I massimali RCT di polizza
✓ Ogni e qualsiasi danno RCO	nessuno	nessuna	I massimali RCO di polizza
✓ Danno biologico nell'ambito RCO	nessuno	€ 2.500	I massimali di polizza
✓ Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	Minima € 10.000,00	€ 500.000,00
✓ Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	€ 10.000,00	€ 500.000,00
✓ Inquinamento accidentale	10%	Minima € 10.000,00	€ 250.000,00 per sinistro - € 500.000,00 per anno
✓ Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	Minima € 10.000,00	€ 500.000,00 per sinistro/anno assicurativo
✓ Danni da inosservanza della legge sulla Privacy	10%	Minima € 10.000,00	€ 250.000,00 per sinistro/anno assicurativo
✓ Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	Minima € 10.000,00	€ 300.000,00
✓ Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	€ 10.000,00	€ 500.000,00
✓ Danni da Incendio	Nessuno	€ 10.000,00	€ 1.000.000,00
✓ Danni da Furto	Nessuno	€ 10.000,00	€ 50.000,00
✓ Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori	10%	Minima € 10.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
✓ Cose in consegna e custodia	Nessuno	€ 10.000,00	€ 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
✓ Danni da alluvioni, inondazioni,	10%	Minima € 10.000,00	€ 2.000.000,00

terremoti e calamità naturali			
-------------------------------	--	--	--

La Società

Il Contraente

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

Art. 05 – Massimali di garanzia

Art. 06 - Variazioni di rischio

Art. 10 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Art. 12 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Art. 13 - Foro competente

Art. 17 - Altre Assicurazioni

Art. 25 - Validità Territoriale

Art. 26 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo

Art. 28 – Esclusioni

Art. 29 – Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni

Art. 30 – Franchigia e SIR

Art. 32 - Limiti di risarcimento

La Società

Il Contraente

Allegato 2

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2,
LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Con il presente avviso il Comune di Misilmeri, in esecuzione alla determinazione n.XX del XX/XX/20xx, intende effettuare un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo R.C. verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCTO) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO CHE

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo (CPV 66516000-0) per la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCTO) – CIG:7261272F33:

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni TRE.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo triennale presunto del presente appalto è stabilito in € 207.000,00=

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore

economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a O (zero).

5. PROCEDURA DI GARA

Qualora la Stazione appaltante stabilisca di dar corso alla successiva procedura negoziata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'invito a presentare offerta sarà inviato tramite pec ai soggetti che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da produrre.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente il lotto oggetto della presente indagine di mercato e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla successiva procedura negoziata, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le

quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

6.1 Requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;

6.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativi al presente lotto cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo al presente lotto cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

6.3 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo RC GENERALE ,complessivamente nel triennio 2014 – 2015 – 2016, pari ad almeno Euro 1.000.000,00.

6.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende pubbliche, almeno n. 3 (tre) servizi assicurativi nel ramo RCTerzi/Prestatori di Lavoro di cui almeno 1 (uno) con premio annuo lordo non inferiore ad € 50.000,00.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione essere posseduti:

- a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- d) requisiti e capacità tecnica e professionale: Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla Delegataria.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 c.c. Si precisa che gli operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse e dichiarato di partecipare come impresa singola, che saranno successivamente invitati alla procedura, possono decidere di coassicurarsi o di raggrupparsi anche al momento di presentazione dell'offerta, allegando alla stessa le dichiarazioni di cui al punto E) del *modulo di manifestazione di interesse*.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, entro e non oltre le ore XX,00 del giorno xx/xx/20xx, facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente. Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCTO". L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente:

affari legali@pec.comune.misilmeri.pa.it

La dichiarazione alla manifestazione di interesse potrà essere resa utilizzando il Modello facsimile allegato.

Le dichiarazioni generiche o incomplete non saranno prese in considerazione.

Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, pagina dedicata "Bandi di gara e contratti".

Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 091 8711351 oppure 0918711388.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. A. Cutrona

....., xx/xx/20xx

Il Responsabile del'Area 1 "Affari generali ed istituzionali"
Dott. A. Cutrona

**FACSIMILE PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE**

Al Comune di Misilmeri

Per avviso di indagine con oggetto:

*Servizio Assicurativo R.C. verso Terzi e Prestatori di lavoro
(RCTO)*

CIG: 7261272F33

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, partita IVA n. _____, Numero posizione INAIL _____, codice Cliente INAIL n. _____, *(nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco)*, Numero posizione INPS _____, Numero Matricola INPS _____ *(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco)*,

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME

- Impresa Singola
 - Impresa Delegataria del riparto di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile
 - Impresa Coassicuratrice del riparto di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile
 - Impresa Mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo ai sensi dell'articolo 48 n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 - Impresa Mandante del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo sensi dell'articolo 48 n. 50/2016 e ss.mm.ii
 - Impresa Mandataria capogruppo del consorzio ordinario costituito/costituendo
 - Impresa Mandante del consorzio ordinario costituito/costituendo
- ai sensi e per gli effetti **dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000** consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente *Impresa* decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) dichiarazione inerente l'iscrizione al Registro delle Imprese

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1.1 che, come risulta dal certificato di iscrizione, l'amministrazione è affidata ad un **(compilare solo il campo di pertinenza)**:

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome _____ cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri e, in particolare, da: **(indicare i dati di tutti i Consiglieri)** nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (*Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (*Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (*Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

c) Consiglio di Gestione composto da n. _____ membri e, in particolare, da: **(indicare i dati di tutti i Consiglieri)** nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____,

C.F. _____, residente in _____, carica _____ (*Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

_____ ;
nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (*Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

_____ ;
nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (*Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

1.2 (*eventuale, ove presente*) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____.

B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere personale

- 2) che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
- 3) che l'impresa è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.;
- 4) che l'impresa: ha effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo RC GENERALE ,complessivamente nel triennio 2014 – 2015 – 2016, pari ad almeno Euro 1.000.000,00.
- 5) che l'impresa ha stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende pubbliche, almeno n. 3 (tre) servizi assicurativi nel ramo RC Terzi/Prestatori di Lavoro di cui almeno 1 (uno) con premio annuo lordo non inferiore ad € 50.000,00.

E) dichiarazioni in caso di Coassicurazioni, RTI e Consorzi

a) *in caso di Coassicurazioni*) che la partecipazione alla procedura negoziata viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:

- _____ (indicare il ruolo: *coassicuratrice/delegataria*),

- _____ (indicare il ruolo: *coassicuratrice/delegataria*),

e che con riferimento ai punti precedenti che i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica previsti sono posseduti da ciascuna Impresa facente parte del riparto di coassicurazione, nei termini illustrati dalla seguente tabella

Impresa concorrente	Possesso requisito			
	a)		b)	
Impresa delegataria	SI	NO	SI	NO
Impresa coassicuratrice	SI	NO	SI	NO
Impresa coassicuratrice	SI	NO	SI	NO
Impresa coassicuratrice	SI	NO	SI	NO

b) *(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)* che la partecipazione alla presente procedura negoziata viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:

- _____ (indicare il ruolo: *mandante/mandataria*),

- _____ (indicare il ruolo: *mandante/mandataria*),

e che i requisiti previsti sono posseduti da questa Impresa e dalle componenti il raggruppamento, nei termini illustrati dalla seguente tabella

Impresa concorrente	Possesso requisito		
	a)		b)
Impresa mandataria	SI	NO%
Impresa mandante	SI	NO%
Impresa mandante	SI	NO%
Impresa mandante	SI	NO%

F) dichiarazione di elezione di domicilio

c) che l'Impresa:

ai fini della presente procedura, elegge domicilio in _____ Via _____,
C.A.P. _____, tel. _____, fax _____ e indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) _____@_____ e prende atto che, per la
ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, IL Comune di Misilmeri utilizzerà il/i
recapiti segnalati al presente articolo

G) ulteriori dichiarazioni

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa

e) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura negoziata per la quale è rilasciata

_____, li _____

Firma

Si allega

- 1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
- 2) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all'originale della procura.

Alligato 4

OFFERTA TECNICA POLIZZA RCTO

Al

COMUNE DI MISILMERI

Per la pubblica gara con oggetto:

***Procedura negoziata per la copertura assicurativa RCTO
del Comune di Misilmeri***

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente per la carica
 a via
 n.
 in qualità di della Società Assicuratrice.....
 con sede in c.a.p. via n.
 telefono n. telefax n.
 Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

presenta offerta tecnica per la polizza RCTO

con le seguenti modalità:

(barrare l'opzione interessata)

dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale, senza inserimento di varianti/i;

oppure

dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale ed offre l'inserimento della/e seguente/i variante/i:

lotto	Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
-------	----------------------------	-----------------------

RCTO	1	<p>Art. 05 “Massimali di garanzia” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale - Elevazione dei massimali di garanzia come segue:</p> <p>R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi Euro 5.000.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà ma con il limite di: Euro 5.000.000,00= per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di Euro 5.000.000,00= per danni a cose, anche se appartenenti a più persone;</p> <p>R.C.O. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro Euro 5.000.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, ma con il limite di: Euro 2.000.000,00= per prestatore di lavoro.</p> <p>Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare Euro 10.000.000,00=.</p>
------	---	--

(barrare l'opzione interessata)

SI

NO

lotto	Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
RCTO	2	<p>Art. 30 “FRANCHIGIA E SIR (c.d. “Self Insurance Retention”)” e Art. 32 “Limiti di Risarcimento/Scoperto/Franchigia per sinistro “ delle Condizioni che regolano l’Assicurazione RCT/RCO: Riduzione della Franchigia e SIR per ogni e qualsiasi danno RCT ad € 5.000,00 per sinistro; tale riduzione si intende operante anche le garanzie descritte al suindicato Art. 32 e sulle quali non opera lo Scoperto ma la sola franchigia fissa per sinistro.</p>

(barrare l'opzione interessata)

SI

NO

lotto	Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
RCTO	3	<p>Art. 27.14 “Responsabilità da Incendio” delle Condizioni che regolano l’Assicurazione RCT/RCO – Elevazione del Massimo risarcimento per sinistro da € 1.000.000,00= a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opzione A € 2.000.000,00= per sinistro - Opzione B € 5.000.000,00= per sinistro

(barrare l'opzione interessata)

SI

NO

lotto	Variante (n. progress.)	Tipologia di variante
RCTO	4	Art. 31 “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” delle Condizioni che regolano l’Assicurazione RCT/RCO – Elevazione del Massimo risarcimento per sinistro ad € 3.000.000,00=

(barrare l’opzione interessata)

SI

NO

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.



COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Via Pec:
 All' impresa
 Via.....n.....
 CAP.....Città.....
 Via.....Pec:.....

Spettabile Compagnia,

A seguito di vostra manifestazione di interesse in risposta all'avviso di indizione di indagine di mercato per il servizio assicurativo Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro di cui alla determinazione n. _____ del _____, il Comune di Misilmeri invita codesta Compagnia a formulare la Vostra migliore proposta.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

La durata del contratto è fissata in anni 3 (TRE), con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva entro comunque il 31.12.2017.

L'appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a favore della stazione appaltante per il seguente lotto:

	Importo lordo annuale presunto	Importo lordo presunto per il periodo triennale	N. CIG
R.C. verso Terzi e Prestatori di Lavoro	€ 69.000,00=	€ 207.000,00=	7261272F33

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d'appalto.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in misura pari al 100%.

I requisiti richiesti sono quelli relativi all'avviso di indagine di mercato.

Il Comune di Misilmeri provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege, a verificare le dichiarazioni rese dal solo soggetto concorrente aggiudicatario e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, si riserva di non procedere all'affidamento oppure, qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente - singolo può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà allegare all'offerta gli specifici documenti richiesti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Si allega alla presente il report della statistica sinistri.

CONSEGNA DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente **a mezzo di raccomandata postale a.r. al seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza (CUC) – Palazzo Comunale – Corso Umberto - 90011 Bagheria (Pa)** entro il termine perentorio delle ore **10:00 del giorno xx/xx/2017**.

Il plico da inoltrare dovrà contenere, al suo interno tre distinte buste chiuse come segue:

BUSTA N. 1 : “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Documentazione amministrativa”;

BUSTA N. 2: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Offerta tecnica”;

BUSTA N. 3: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Offerta economica”.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria).

Pena esclusione, tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell'appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

L'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti, così attribuiti:

DI SEGUITO SI RIPORTANO I PUNTEGGI CHE VERRANNO ATTRIBUITI IN BASE ALL'OFFERTA TECNICA CHE CIASCUN OPERATORE ECONOMICO PRESENTERA' PER LE VARIANTI PROPOSTE SU CIASCUN LOTTO (SI VEDANO LE SINGOLE SCHEDE DI OFFERTA TECNICA):

Variante 1 =
SI: 30 punti
NO: 0 punti

Variante 2 =
SI: 25 punti
NO: 0 punti

Variante 3 =
SI opzione a): 5 punti
SI opzione b): 10 punti
NO: 0 punti

Variante 4 =
SI: 5 punti
NO: 0 punti

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA massimo 30 punti, così attribuiti:

Verranno attribuiti **30 punti** all'Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$X \text{ (punteggio da attribuire all'offerta)} = \frac{\text{prezzo offerto più basso} \times 30}{\text{prezzo dell'offerta presa in esame}}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.DGUE: è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / coassicurazione / consorzio / consorziati esecutori, etc.) la compilazione integrale e sottoscrizione di tale modello, previsto ex art. 85 D. Lgs. 50/2016.

La completa ed esatta compilazione dello stesso consente al concorrente di assolvere ad ogni dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine sia alle modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti generali e speciali (artt. 80 e 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016).

Il modello facsimile in questione contiene, altresì, anche le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti speciali previsti, a pena di non ammissione dagli atti di gara.

Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

2.Pass OE, - Pass dell'operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass.

E' necessario alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).

Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCPass (al link: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Services> alla voce "AVCPass operatore economico") seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG riferito al/ai lotto/i per il/i quale/i l'operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la "documentazione amministrativa".

3.Garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare o delle misure ridotte di cui al comma 7 dell'art. citato, previa dichiarazione circa il godimento dei benefici (da specificare sul DGUE in maniera dettagliata, indicando quale di quelli previsti in tale articolo) da costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 dell'art. 93 citato e rilasciata dai soggetti di cui al successivo comma 3 dell'art. in questione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e l'operatività della medesima entro quindi giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

A pena di esclusione l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii per l'esecuzione del contratto, ex comma 8 art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

4.In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'articolo 89, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

5.Copia della presente Lettera d'Invito sottoscritta nella pagina finale ed iniziale per accettazione.

6. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC. ex art. 1 comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 e ss.mm.ii. dell'importo di Euro 20,00 da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto nella Deliberazione A.N.AC. 05/03/2014 (CIG da indicare nel pagamento)

7. Dichiarazione rilasciata dallo stesso soggetto firmatario della manifestazione di interesse confermativa delle dichiarazioni ivi rese.

E' ammessa la coassicurazione o la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese fra operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse e dichiarato di partecipare come impresa singola. In tal caso si richiede di indicare nella Scheda di Offerta Economica il riparto di coassicurazione o di RTI.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente **l'Allegato 4 - Scheda di offerta tecnica.**

L'offerta tecnica dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato:

- Dichiarando l'accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato speciale di appalto del lotto cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna variante;
- oppure
- Proponendo un'offerta tecnica condizionata, con richiesta di applicazione di varianti migliorative rispetto alle condizioni di copertura previste nel capitolato speciale di appalto del lotto cui si intende partecipare).

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente **l'Allegato 6 - Scheda di offerta economica.**

L'offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo annuo di premio offerto (espresso in cifre e sotto forma di ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base d'asta per ciascun lotto).

In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre.

L'operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016e ss.mm.ii.. Tali oneri vengono già considerati compresi nell'importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l'appalto in oggetto).

Inoltre l'operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetti le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.

ATTENZIONE:

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), ad esclusione dell'offerta tecnica e di quella economica, l'Operatore economico ha 10 gg. per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale Unica di Committenza - Palazzo Comunale - Corso Umberto - 90011 Bagheria (Pa) il **giornoxxxxxxx alle ore xxx**

La seduta unica di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del Soccorso Istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara provvede a:

- fissare la data e l'ora della seconda seduta pubblica;
- dichiarare la chiusura della seduta pubblica.

Preliminarmente sarà verificata dalla CUC la documentazione amministrativa. Nel caso in cui manchi anche un solo documento previsto si procederà alla esclusione della ditta interessata. Quindi la CUC verifica la presenza dei documenti contenente l'offerta tecnica.

La CUC esamina e valuta l'Offerta tecnica di ciascun concorrente applicando i punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo le formule e le ponderazioni previste nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'Offerta tecnica proposta.

La CUC, in seduta pubblica, procederà poi all'apertura dell' "Offerta economica" presentata dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte

siano imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. provvedendo preventivamente a sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia a norma del co. 2 del citato art. 97.

La CUC procede all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97, comma 5 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e alle eventuali esclusioni dalla gara.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatta salva la normativa nazionale anticorruzione, come previsto dal piano della prevenzione della corruzione del Comune di Misilmeri, l'operatore economico a contatto con l'Ente è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto assoluto ed incondizionato del piano della prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento generale nonché quello specifico del Comune di Misilmeri.

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto sarà stipulato tra il Comune di Misilmeri e gli operatori economici aggiudicatari.

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:

1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell'appalto, pertanto, è fatto obbligo all'aggiudicatario di ciascun lotto presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse;

2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;

3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L'aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.

4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

5. Sottoscrizione del protocollo di legalità stipulato tra questo Ente e la Prefettura UTG di Palermo annesso al piano triennale 2017/2019 della prevenzione della corruzione, approvato con atto di Giunta Comunale n. 12/2017.

6. Dichirazione di accettazione e rispetto assoluto del piano della prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento generale nonche quello specifico del Comune di Misilmeri.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, l'Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all'art. 32 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè: mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito dell'aggiudicazione definitiva e all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all'aggiudicatario.

Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento della Stazione Appaltante Dott. Antonino Cutrona reperibile al seguente indirizzo e numero:
a.cutrona@comune.misilmeri.pa.it tel.: 0918711388 oppure alla sig.ra Angela Pavone – a.pavone@comune.misilmeri.pa.it tel.: 0918711351.

Eventuali informazioni relative al Capitolato oggetto di gara, al Broker incaricato Aon S.p.A. , Susanna Guerrieri mail susanna.guerrieri@aon.it, tel 06.77276244 – Emanuela Fanicchia mail emanuela.fanicchia@aon.it tel 06.77276.248.

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10); ufficio di ufficio di Roma, Via Cristoforo Colombo 149, tel. 06772761 - fax 0677276275, broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..

La remunerazione del Broker resta a totale carico delle compagnie ed il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le attuali commissioni di spettanza, sui premi imponibili, nella misura indicata nel Capitolato di polizza.

Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice,e/o mediante email o PEC.

Capitolato di polizza ed altri documenti possono essere scaricati dal sito della Stazione Appaltante COMUNE DI MISILMERI – Amministrazione Trasparente - sezione "bandi di gara e contratti".

Potranno essere richieste informazioni fino a cinque giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DATA:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'AREA 1
Dott. Antonino Cutrona

Allegato 6

Spettabile
COMUNE DI MISILMERI
MISILMERI (PA)

**OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio assicurativo RCTO per il
COMUNE DI MISILMERI**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica
a
via n.
in qualità di della Società
Assicuratrice.....
con sede in c.a.p. via n.
....
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Polizza RCTO.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | | |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 1. Società | quota | % | Delegataria |
| 2. Società | quota | % | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | % | Coassicuratrice |
| 4. Società | quota | % | Coassicuratrice |

La Societàconcorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

un premio annuo lordo pari ad € (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)
€	€

Indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell'art. 95 del Codice:

.....
.....

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

COMUNE DI MISILMERI - SINISTRI POL. RCTO N. 20036 ARISCOM DA 03.05.2011 A 10.2014

Numero Sx	Data Accadimento	Stato	Pagato	Riservato
201406433	13/02/2014	CHIUSO	3.700,38	0
201615807	20/05/2012	APERTO		31370,5
201405910	23/03/2014	S.S.		0
201402938	17/05/2013	S.S.		0
201406436	17/12/2013	S.S.		0
201300813	16/05/2012	S.S.		0
201206446	02/04/2012	CHIUSO	3900	0
201105792	05/11/2011	CHIUSO	2571,8	0
201320299	05/07/2012	APERTO		20000
201318561	09/11/2013	CHIUSO	32.100,00	0
201403896	11/08/2012	CHIUSO	4.225,87	0
201409551	19/11/2013	CHIUSO	15600	0
201309008	23/10/2012	APERTO		6000
201616170	15/10/2013	APERTO		120,5
201204628	08/02/2012	CHIUSO	7026,92	0
201317040	06/04/2013	CHIUSO	3750	0
201319289	07/10/2013	S.S.		0
201302845	28/11/2012	CHIUSO	5400	0
201102669	10/06/2011	S.S.		0
201507223	13/09/2012	APERTO		3020,5
201507226	30/09/2014	APERTO		7020,5
201515994	03/08/2014	APERTO		12065
201614799	22/10/2013	APERTO		2528,5
201516002	03/10/2011	CHIUSO	8500	0
201512224	18/07/2013	APERTO		4820,5
201300852	10/06/2012	CHIUSO	9500	0
201207184	28/05/2012	CHIUSO	8500	0
201305085	05/10/2012	APERTO		18000
201404850	09/10/2012	CHIUSO	7170,71	0
201405284	02/05/2013	CHIUSO	10800	0
201606654	29/12/2012	APERTO		6545,5
201507229	05/10/2014	APERTO		3020,5
201105983	05/11/2011	S.S.		0
201303494	01/03/2012	APERTO		70600
201404829	05/11/2013	CHIUSO	3780,86	0

201308547	06/02/2013	CHIUSO	3000	0
201201748	02/11/2011	CHIUSO	4200	0
201104047	16/05/2011	S.S.		0
201102934	11/07/2011	S.S. - RCO		0
201315737	18/05/2013	S.S.		0

COMUNE DI MISILMERI - SINISTRI POL. RCTO N. 2015/E/125256 ELITE INS. - da 12.03.2015 a 12.03.2016 - FRANCHIGIA € 5.000,00

CLAIM NUMBER	DATE OF CLAIM	RESERVE-INDEMNITY	TOTAL INCURRED FEE	TOTAL INCURRED	TOTAL INCURRED NET OF DEDUCTIBLE	CLAIM STATUS
2016/000606	06/03/2015	-	-	-	0	CLOSED
2016/001866	30/10/2015	10.000,00	100,00	10.100,00	5.100,00	OPEN

1

COMUNE DI MISILMERI - ELENCO SINISTRI RCT IN SIR € 5.000,00= DA 10.04.2016 A 30.06.2017

Sinistro	Stato della denuncia in franchigia	Descrizione	Data evento sinistro	Data cessazione / chiusura	Importo		Contenzioso	Danno a persone	Danno a cose
					riservato	Importo transato			
20160047470	Liquidato	DANNI AUTO PER BUCA	26/07/2016	03/01/2017	0,00	1.020,00	No	No	Sì
20160031268	Riservato	DANNI A COSE PER SCONNESSIONI	25/04/2016		999,00	0,00	No	No	Sì
20160053518	Riservato	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	20/06/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20160063778	Riservato	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	16/06/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20160063783	Riservato	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	14/07/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20160066586	Riservato	DANNI AUTO PER BUCA	07/10/2016		1.800,00	0,00	No	No	Sì
20160066590	Riservato	DANNI A COSE CAUSATI DA TOMBINI	15/08/2016		999,00	0,00	No	No	Sì
20170018215	Riservato	DANNI AUTO PER BUCA	04/04/2016		999,00	0,00	No	No	Sì
20170018221	Riservato	DANNI A COSE CAUSATI DA TOMBINI	12/08/2016		999,00	0,00	No	No	Sì
20170031821	Riservato	DANNI A COSE CAUSATI DA TOMBINI	28/10/2016		999,00	0,00	No	No	Sì
20170031827	Riservato	LESIONI FISICHE CAUSA OLIO/SPORCO	25/01/2017		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20170031845	Riservato	LESIONI FISICHE PER SCONNESSIONI	26/09/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20170031873	Riservato	DANNI A COSE CAUSATI DA TOMBINI	17/03/2017		999,00	0,00	No	No	Sì
20170032523	Riservato	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	08/12/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20170033617	Riservato	DANNI AUTO PER BUCA	17/09/2016		850,00	0,00	No	No	Sì
20170033622	Riservato	LESIONI FISICHE PER SCONNESSIONI	22/04/2017		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20160025199	Respinto	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	12/02/2016	14/11/2016	0,00	0,00	No	Sì	No
20160028971	Respinto	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	17/04/2016	12/12/2016	0,00	0,00	No	Sì	No
20160031273	Respinto	DANNI AUTO PER BUCA	23/03/2016	29/11/2016	0,00	0,00	No	No	Sì
20160045886	Respinto	DANNI AUTO PER BUCA	15/05/2016	06/06/2017	0,00	0,00	No	No	Sì
20160061496	Respinto	LESIONI FISICHE PER SCONNESSIONI	23/04/2016	31/03/2017	0,00	0,00	No	Sì	No
20170000336	Respinto	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	24/10/2016	31/03/2017	0,00	0,00	No	Sì	No
20160047475	Riservato	LESIONI DA CADUTA BICICLETTA PER BUCA	15/07/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20160057803	Riservato	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	25/05/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20160061483	Riservato	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	18/10/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20160061486	Riservato	LESIONI FISICHE PER CADUTA BUCA	02/08/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20160063789	Riservato	ALTRO	17/10/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20170005098	Riservato	DANNI AUTO PER BUCA	20/09/2016		999,00	0,00	No	No	Sì
20170009359	Riservato	LESIONI FISICHE PER SCONNESSIONI	07/11/2016		1.999,00	0,00	No	Sì	No
20160025186	Riservato	DANNI AUTO PER BUCA	08/02/2016		3.600,00	0,00	Sì	No	Sì
20170000328	Riservato	DANNI AUTO PER BUCA	07/12/2016		1.100,00	0,00	Sì	No	Sì